

Accordo commerciale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cuba

Concluso il 30 marzo 1954
Entrata in vigore il 14 aprile 1954
(Stato 1° gennaio 2020)

*Il Governo della Confederazione Svizzera
e il Governo della Repubblica di Cuba,*

animati dal desiderio di rafforzare in vincoli di tradizionale amicizia esistenti tra i due Paesi mediante il principio della parità di trattamento incondizionata e illimitata, *hanno convenuto di fondare le loro relazioni commerciali sulle basi seguenti:*

Art. I

1. Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a concedersi reciprocamente il trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita per tutto quanto concerne i dazi e sopraddazi, le tasse consolari e ogni altro diritto o tassa che sono o potrebbero essere riscossi all'atto dell'importazione e dell'esportazione di merci, per il modo di riscossione di siffatti diritti e tasse come pure per le prescrizioni e modalità relative alle operazioni di sdoganamento.

2. Le Alte Parti Contraenti convengono di concedersi reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello concesso a terzi Stati per tutto quanto potrebbe concernere l'assegnazione di divise straniere per le operazioni commerciali e l'amministrazione di contingenti per il controllo quantitativo delle importazioni e del cambio.

Art. II

In applicazione delle disposizioni dell'articolo I del presente Accordo, qualsiasi vantaggio, privilegio o esenzione concesso da una delle Alte Parti Contraenti per le merci originarie di un terzo Stato entro i limiti dell'articolo 1 sarà immediatamente e incondizionatamente concesso per le merci originarie dell'altra Alta Parte Contraente.

Art. III

Nonostante le disposizioni degli articoli I e II del presente Accordo, il trattamento della nazione più favorita non sarà applicabile:

- a. ai vantaggi che una delle Alte Parti Contraenti concede o concederà a un qualsiasi Stato limitrofo per facilitare il traffico di confine o il traffico tra zone di confine determinate e designate come tali nei trattati che vi si riferiscono;
- b. alle obbligazioni che sono state o saranno contratte in virtù di una unione doganale o di una zona di commercio libero, oppure in virtù di un accordo sull'istituzione di un'unione doganale o di una zona di commercio libero. Sono eccettuate le disposizioni dell'articolo IV;
- c. alle preferenze doganali, ai favori, ai privilegi particolari, ecc. che la Repubblica di Cuba concede esclusivamente agli Stati Uniti di America in tutti i campi disciplinati dal presente Accordo.

Art. IV

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d'unione doganale¹.

Art. V

Per quanto concerne le tasse o i diritti, i regolamenti e le modalità applicabili al transito, ciascuna delle Alte Parti Contraenti concederà nel traffico delle merci in transito provenienti dall'altra Alta Parte Contraente o destinate a essa un trattamento non meno favorevole di quello che è concesso nel traffico di merci in transito provenienti da un terzo Stato o destinate a esso.

Art. VI

Per quanto la legislazione fiscale in vigore alla data della firma del presente Accordo non vi se opponga, ciascuna Alta Parte Contraente si impegna a non riscuotere per i prodotti importati dal territorio dell'altra Alta Parte Contraente tasse o altre imposte interne di qualsiasi natura superiori a quelle riscosse direttamente o indirettamente per i prodotti analoghi d'origine nazionale.

Art. VII

Il Governo di ciascuna Alta Parte Contraente esaminerà con benevolenza qualsiasi domanda che il Governo dell'altra Alta Parte Contraente potesse sottoporgli circa l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

¹ RS 0.631.112.514

Art. VIII

1. Il presente Accordo entra in vigore 15 giorni dopo la data della sua firma e rimane in vigore fino al 31 dicembre 1956², a meno che sia disdetto prima di questa data conformemente alle disposizioni del numero 3 del presente articolo.
2. Il presente Accordo sarà ratificato conformemente alle leggi costituzionali delle Alte Parti Contraenti e lo scambio degli strumenti di ratificazione sarà fatto all'Avana.
3. Soltanto il fatto che una delle Alte Parti Contraenti non osserva più le disposizioni del presente Accordo permetterebbe all'altra Alta Parte Contraente di disdirlo, mediante preavviso di 90 giorni.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto all'Avana, il 30 marzo 1954, in quattro esemplari originali, dei quali due nella lingua francese e due nella lingua spagnola, entrambi i testi facendo parimente fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Ernest Schlatter

Per il Governo
della Repubblica di Cuba:

Miguel Angel Campa

² La validità è stata nuovamente prorogata, fino al 31 dic. 2022, mediante scambio di note dei 29 gen. e 12 feb. 2020 (RU 2020 621).

